



# COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

N.04

Data 23 APRILE 2025

SEDUTA:

SESSIONE:  Ordinaria  Straordinaria  Urgente

CONVOCAZIONE:  1°  2°

Pubblica  Non Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di aprile, alle ore 20.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BADANO GABRIELE	X		7	VIGLINO MARISA	X	
2	BERGERO FLAVIO	X		8	MACCIO' SABRINA	X	
3	PRANDO CARME	X		9	VEGLIO NADIA		X
4	RAVAZZA MASSIMO	X		10	SIRI LUIGI	X	
5	COSTA GESSICA	X					
6	PANELLI ITALO	X (entrato 20.45)					

Presiede il Sig. Gabriele BADANO, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Alessandro ARDITO, Segretario comunale, collegato in videoconferenza, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n.10 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;
- il comma 651 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il successivo comma 652 prevede che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 maggio 2023 è stato approvato il Regolamento che disciplina la tassa nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 19/07/2024 è stato approvato il piano economico finanziario tari 2024/2025, validato dalla Provincia di Savona in qualità di Ente territorialmente competente;

**Dato atto che** si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

### **Ricordato che:**

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- si ritiene opportuno mantenere sostanzialmente le linee guida ed i coefficienti del cosiddetto metodo normalizzato;

**Dato atto** che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- del coefficiente Kb determinato all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999;
- dei coefficienti Kc e Kd fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze non domestiche;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'articolo 1, commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i pareri, tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di approvare per l'anno 2025, come da allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);
2. Di dare atto che le tariffe sono approvate sulla base del piano economico finanziario tari 2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 19/07/2024, validato dalla Provincia di Savona in qualità di Ente territorialmente competente, e delle banche dati dei contribuenti;
3. Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti  
Unica soluzione – scadenza 31 agosto 2025 nella misura del 100%;  
Due rate delle quali:  
Primo acconto – scadenza 31 agosto 2025 nella misura del 50%;  
Secondo acconto - scadenza 31 ottobre 2025 nella misura del 50%;
4. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

► Il Sindaco

F.to Dott. Gabriele Badano



► Il Segretario Comunale

F.to Dott. Alessandro Ardito

---